

# CONSORZIO DI BONIFICA N.8 RAGUSA

Mandatario senza rappresentanza del

Consorzio di Bonifica Sicilia Orientale (D.P. Reg. Sic. n. 467 del 12.09.2017)

giusta Deliberazione Commissario Straordinario n. 8 del 30/10/2017

## DETERMINA DIRIGENZIALE

N. 88 DEL 31/5/2021

**OGGETTO:** Decreto del Tribunale di Ragusa nel procedimento iscritto al n°1840/2020 R.G..  
Assegno di mantenimento alla signora **OMISSIS**. Provvedimenti  
conseguenziali. Rettifica determina dirigenziale n°73/2021-

L'anno duemilaventuno il giorno Tramontano del mese di Maggio, presso la sede del Consorzio di Bonifica n°8 Ragusa, sita in Ragusa Via Della Costituzione s.n., il Dirigente dell'Area Amministrativa, Dott. Giovanni Gurrieri, nominato con Delibera del Consorzio di Bonifica n°8 Ragusa n°647 del 31/10/2006, ha adottato la seguente Determinazione:

VISTO il R.D. 13 febbraio 1933 n°215;

VISTA la L.R. 25 Maggio 1995, n°45;

VISTA la delibera nr°30 del 29/12/1997 con la quale veniva approvato lo Statuto Consortile del Consorzio di Bonifica 8 Ragusa;

VISTA la delibera n°118 del 30/04/1998 con la quale veniva riapprovato lo Statuto Consortile a seguito di disposizione dell'Organo di Tutela;

VISTA la delibera n°69 del 26/09/2008 con la quale veniva modificato lo Statuto Consortile a seguito della deliberazione della Giunta Regionale n°168 del 22-23/07/2008;

VISTO l'art. 13 della legge regionale n°5/2014 di istituzione del Consorzio di Bonifica della Sicilia Orientale con l'accorpamento dei Consorzi di Bonifica: 6 Enna, 7 Caltagirone, 8 Ragusa, 9 Catania, 10 Siracusa, 11 Messina e dei loro rispettivi comprensori;

VISTI i Decreti del Presidente della Regione Siciliana n°467 del 12/09/2017 e n°468 del 13/09/2017, adottati ai sensi del sopracitato art.13, comma 3, della L.R. n°5/2014;

VISTO lo Statuto del Consorzio di Bonifica della Sicilia Orientale, adottato con Deliberazione del Commissario Straordinario n°1 del 16/10/2017;

VISTO il Regolamento del Consorzio di Bonifica della Sicilia Orientale, adottato con Deliberazione del Commissario Straordinario n°2 del 16/10/2017;

VISTA la delibera commissariale n°8 del 30/10/2017 con cui, nelle more del perfezionamento delle procedure necessarie a rendere operativo il neo istituito Consorzio, si è proceduto ad istituire un "periodo transitorio", nel corso del quale i Consorzi di Bonifica accorpatisi continuano ad operare quali "mandatari senza rappresentanza", ex art.1705 cod. civ., del Consorzio di nuova istituzione;

VISTA la delibera commissariale n°21 del 02/07/2020 con la quale, preso atto e in conformità alla Deliberazione della Giunta Regionale n°275 del 25/06/2020, nelle more dell'approvazione del disegno di legge di "Riordino dei Consorzi di bonifica e di irrigazione della Regione Siciliana", si è proceduto a prorogare fino alla conclusione delle procedure relative alla definitiva riforma dei Consorzi medesimi, il "periodo transitorio" istituito con delibera n°8 del 30/10/2017, a sua volta prorogato con delibere n°23 del 18/12/2018, n°11 del 01/07/2019 e n°47 del 19/12/2019;

VISTA la determina n°169 del 02/07/2020 con la quale si è preso atto della sopra citata delibera n°21/2020;

VISTE le note del Consorzio di Bonifica della Sicilia Orientale protocollo n°1374/2020 e n°3/2021, nelle quali, tra l'altro, rispettivamente è riportato "... i Dirigenti dei Consorzi mandatari sono autorizzati a procedere all'adozione degli atti e delle Determine nelle materie di competenza di ciascuna Area..." , e "... le determine adottate dai Dirigenti di Area avranno una numerazione distinta da quelle adottate dal Direttore Generale, pertanto anche la pubblicazione all'albo pretorio sul sito istituzionale del Consorzio di competenza, dovrà avvenire in due sezioni distinte dedicate...";

VISTO il decreto del Tribunale di Ragusa nel procedimento iscritto al n°1840/2020 avente ad oggetto ricorso ex art. 156, comma 6, c.c.", emesso a seguito del ricorso promosso dall'avv. OMISSIS del Foro di Ragusa, rappresentante della signora OMISSIS, elettivamente domiciliata presso lo studio dello stesso avvocato Bocchieri in viale del Fante n°10 a Ragusa, nei confronti del dipendente OMISSIS, entrambi assunti al protocollo consortile con nota n° OMISSIS, con il quale il Giudice del Tribunale di Ragusa ha ordinato al Consorzio di Bonifica n°8 di Ragusa di versare direttamente a OMISSIS la somma mensile di €. OMISSIS a titolo di contributo al mantenimento dei tre figli, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT, detraendola dagli emolumenti mensili dovuti al signor OMISSIS a titolo di retribuzione;

CONSIDERATO che il salario mensile percepito dal dipendente OMISSIS è già gravato da diverse trattenute e che il suo ammontare netto equivale ad €. OMISSIS

CONSIDERATO che l'importo minimo vitale stabilito per legge nell'anno 2020 equivale ad €. OMISSIS (pari all'importo dell'assegno sociale aumentato del 50%);

VISTA la determina dirigenziale n° OMISSIS con cui si è data esecuzione all'ordinanza di cui sopra effettuando le dovute trattenute dagli emolumenti dovuti al dipendente OMISSIS e a far data dal 1° Maggio 2021 per un importo di €. OMISSIS, pari alla differenza tra quanto dallo stesso percepito e l'importo minimo vitale stabilito per legge, da corrispondere direttamente alla signora OMISSIS

CONSIDERATO che ai fini del calcolo della trattenuta da operare, per costante giurisprudenza del Tribunale di Ragusa, non rileva "...in questa sede, stante la natura pattizia e volontaria, la trattenuta dovuta a delegazione di pagamento";

CONSIDERATO pertanto necessario procedere a ricalcolare la rata da trattenere al signor OMISSIS in riferimento al decreto del Tribunale di Ragusa di cui sopra, che dovrà essere pari ad €. OMISSIS

TENUTO CONTO che l'art. 43 del D.Lgs. n°118/2011 prevede che in mancanza dell'approvazione del bilancio di previsione la Gestione finanziaria dell'ente si svolge obbligatoriamente nel rispetto dei principi applicati della contabilità finanziaria riguardanti la gestione provvisoria;

TENUTO CONTO che, per come esplicitato dal punto 8 dell'Allegato 4/2, è consentita esclusivamente una gestione provvisoria nei limiti dei corrispondenti stanziamenti di spesa dell'ultimo bilancio di previsione approvato e che la stessa è sostanzialmente prevista per evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi all'ente;

VISTO il Bilancio di Previsione anno 2020-2022 adottato con delibera consortile n°283 dell'08/06/2020 del Commissario Straordinario ed approvato dal competente Assessorato Regionale dell'Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea, Servizio 4 con D.R.S. n°1159 del 16/09/2020;

VISTA la nota protocollo n°32494 del 04/05/2021 dell'Assessorato Regionale dell'Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea - Dipartimento Regionale dell'Agricoltura, assunta al protocollo dell'Ente al n°2782 del 06/05/2021, con la quale è stata autorizzata la gestione provvisoria fino al 31/05/2021 nelle more dell'approvazione del Bilancio di previsione esercizio finanziario 2021;

## DETERMINA

DI RETTIFICARE, per le motivazioni in premessa specificate, la determina dirigenziale n° del **OMISSIS** al fine di dare corretta esecuzione al Decreto del Tribunale di Ragusa assunto al protocollo consortile al n°1725/2021 riguardante la corresponsione alla signora **OMISSIS** **OMISSIS** dell'assegno di mantenimento per i figli dovuto dal dipendente **OMISSIS**.

- DI DARE MANDATO al competente settore di effettuare, a far data dal 1° Maggio 2021, una trattenuta per un importo di €. **OMISSIS** mensili, sui salari netti percepiti dal dipendente **OMISSIS** **OMISSIS**, pari alla differenza tra quanto dallo stesso percepito e l'importo minimo vitale stabilito per legge, corrispondendo ogni mese tale somma direttamente alla signora **OMISSIS** come assegno di mantenimento dei figli minori;
- DI SOSPENDERE il pagamento della rata di €. **OMISSIS** a titolo della delegazione di pagamento intestata al dipendente **OMISSIS**.

IL DIRIGENTE AREA AMMINISTRATIVA  
(Dr. Giovanni Gurrieri)